

**OGGETTO: INFORTUNIO “IN ITINERE” – PIU’ TUTELA PER IL VIAGGIO IN BICICLETTA E LINEE GUIDA INAIL**

L’art. 5, commi 4 e 5 della legge n. 221/2015 (“*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*”) ha aggiunto agli artt. 2 e 210 del d.P.R. n. 1124/1965 (“*Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*”) il seguente periodo: «L’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».

La valutazione circa la necessità dell’utilizzo da parte del lavoratore del mezzo di trasporto privato va effettuata per stabilire l’indennizzabilità o meno dell’infortunio in itinere (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 2/2015 e n. 26/2013; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 4/2011), ossia di quello occorsogli durante il “*normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro*” (art. 12 del d.lgs. n. 38/2000).

A seguito della suddetta modifica normativa, con circolare 25/03/16 n. 14, l’INAIL ha riassunto la disciplina dell’infortunio in itinere sia in termini generali che con specifico riferimento alle ipotesi in cui l’evento si verifichi in bicicletta, precisando quanto sotto riportato.

Il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro è quello che “deve essere affrontato per esigenze e finalità lavorative e, ovviamente, in orari confacenti con quelli lavorativi in modo tale che il lavoratore non abbia possibilità di una scelta diversa, né in ordine al tragitto, né in ordine all’orario”.

Il percorso da seguire deve essere quello normalmente compiuto dal lavoratore, anche se diverso da quello oggettivamente più breve, purché giustificato dalla concreta situazione della viabilità (“es. traffico più scorrevole rispetto a quello del percorso più breve ecc.”).

Anche nell’ipotesi di infortunio occorso in bicicletta la tutela assicurativa non opera nel caso di interruzioni e deviazioni del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che siano del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate. L’interruzione e la deviazione s’intendono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (art. 12 del d.lgs. n. 38/2000).

Le brevi soste che non espongono l’assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità, non interrompono, invece, il nesso causale tra lavoro e infortunio e, dunque, non escludono l’indennizzabilità dello stesso.

Ai fini della tutela assicurativa, ogni volta che il tragitto può essere compiuto a piedi o con mezzi pubblici, l’eventuale scelta del mezzo privato deve risultare necessitata.

L’uso del mezzo privato è ritenuto necessitato quando non esistono mezzi pubblici di trasporto dall’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro (o non coprono l’intero percorso), nonché quando non c’è coincidenza fra l’orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro, o quando l’attesa e l’uso del mezzo pubblico prolungherebbero eccessivamente l’assenza del lavoratore dalla propria famiglia.

La valutazione in merito alla necessità dell'uso del mezzo privato va condotta utilizzando questi "criteri di ragionevolezza":

- a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, per cui il percorso deve costituire quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
- b) la sussistenza di un nesso causale, sia pure occasionale, tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa, cioè il percorso non deve essere seguito per ragioni personali o in orari non ricollegabili al lavoro;
- c) la necessità dell'uso del mezzo privato, per cui si deve tener conto degli orari di lavoro e quelli dei servizi pubblici, della eventuale carenza o inadeguatezza di mezzi pubblici, della distanza tra il posto di lavoro e l'abitazione al fine di determinare la percorribilità a piedi o meno.

Ai fini di tale valutazione, per quanto possibile vanno considerate prevalenti le esigenze umane e familiari del lavoratore, evitandogli scelte usuranti o tali da creare rilevante disagio con ulteriore consumo delle sue energie e prolungamenti oltre misura dell'assenza dalla famiglia (INAIL, Direzione centrale prestazioni "Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere del 4 maggio 1998, n. 2.0.0").

**La necessità del mezzo privato va accertata caso per caso;** in linea di massima l'uso del mezzo privato è ritenuto ragionevole al ricorrere di questi requisiti:

- 1) per quanto riguarda la lunghezza del percorso da effettuare a piedi, intercorrente tra luogo di dimora abituale e luogo di lavoro oppure tra tali luoghi e la più vicina fermata del servizio pubblico, può considerarsi "irragionevole" e dunque tale da giustificare l'uso del mezzo privato di trasporto, una distanza superiore a un km per ogni tragitto considerato separatamente;
- 2) per quanto riguarda, invece, gli orari dei servizi pubblici rispetto all'orario di lavoro, possono considerarsi "irragionevoli" e, dunque tali da giustificare l'uso del mezzo privato di trasporto, attese superiori complessivamente a un'ora. Per analogia devono considerarsi "rilevanti", se superiori complessivamente a un'ora, i risparmi di tempo consentiti dall'uso del mezzo privato rispetto all'utilizzo del mezzo pubblico. A questo riguardo va tuttavia precisato che il risparmio di tempo deve avere carattere di regolarità ed essere oggettivamente riscontrabile (INAIL, Direzione centrale prestazioni "Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere del 4 maggio 1998, n. 2.0.0").

**Fuori dalle ipotesi di necessità dell'utilizzo del mezzo privato si ricade, invece, nell'ambito del "rischio elettivo", non assicurativamente protetto,** che ricorre ogni qual volta il nesso eziologico tra attività lavorativa e l'evento sia stato interrotto da una condotta dell'assicurato tale, in base a criteri di ragionevolezza e di normalità, da potersi ritenere "**frutto di una scelta arbitraria**".

La valutazione circa la necessità dell'utilizzo della bicicletta risulta superflua, in quanto la vigente normativa lo definisce "sempre necessitato" e quindi equiparato a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi.

Riguardo all'**infortunio accaduto per colpa del lavoratore**, gli aspetti soggettivi della condotta dell'assicurato (negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme) non assumono rilevanza ai fini dell'indennizzabilità, in quanto **la colpa del lavoratore non interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro, salvo che si tratti di comportamenti così abnormi da sfociare nel rischio elettivo**. L'art. 12 del d.lgs. n. 38/2000 individua alcune cause di esclusione dell'indennizzabilità nelle ipotesi di infortuni occorsi con l'utilizzo del mezzo privato di locomozione riconducibili a specifiche condotte colpevoli dell'assicurato, ritenendo che tale previsione possa fungere da deterrente e svolgere, quindi, una fondamentale funzione sociale. Tali cause di esclusione, peraltro, sono ben delimitate e circostanziate, e assumono rilevanza soltanto se costituiscono la ragione esclusiva dell'infortunio

(infortuni causati dall'abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni).

Nel sostenere e ribadire che *“la colpa del lavoratore, anche esclusiva, nella causazione dell'infortunio sul lavoro non esclude la indennizzabilità di quest'ultimo [...]”*, la Corte di Cassazione ha però affermato che *“tali acquisizioni vanno tuttavia interpretate nell'intero contesto dei principi enunciati da questa Corte. Vengono in rilievo in primo luogo le sentenze le quali, facendo riferimento all'elemento psicologico del lavoratore, affermano che il comportamento del lavoratore interrompe il nesso causale quando sia caratterizzato da esorbitanza, atipicità ed eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento [...]. In secondo luogo viene in considerazione l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sul rischio elettivo, qualificato come una deviazione puramente arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione [...]. Se ne deduce che l'elemento psicologico del lavoratore, anche solo colposo, nella causazione dell'infortunio, quando è particolarmente qualificato per la sua abnorme deviazione dalla corretta esecuzione del lavoro, può comportare un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela, da escluderla”* (Cass. 11885/2003).

Ne consegue che, anche l'infortunio occorso a bordo della bicicletta dovrà essere escluso dalla tutela ogniqualvolta, esaminate le circostanze nelle quali l'incidente si sia verificato (es. avere imboccato una strada interdetta alla circolazione della bicicletta o essersi messo alla guida in stato di ubriachezza) la qualificazione dell'elemento soggettivo del lavoratore debba essere definito in termini di rischio elettivo e non di colpa.